



COMUNE DI ADELFA
(Provincia di Bari)

Regolamento per la disciplina del

TRIBUTO SUI

SERVIZI INDIVISIBILI

TASI

(art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147)

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 4 luglio 2014)

INDICE DEL REGOLAMENTO

ART. 1 - OGGETTO.....	3
ART. 2 - SOGGETTO ATTIVO.....	3
ART. 3 - SOGGETTI PASSIVI.....	3
ART. 4 - BASE IMPONIBILE	3
ART. 5 - SERVIZI INDIVISIBILI	3
ART. 6 - ALIQUOTE	4
ART. 7 - AGEVOLAZIONI	4
ART. 8 - DICHIARAZIONE	4
ART. 9 - VERSAMENTI	4
ART. 10 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	5
ART. 11 - ACCERTAMENTO.....	5
ART. 12 - RINVIO	5
ART. 13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	5
ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	5

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui ai commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 - Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo TASI è il possessore o il detentore di unità immobiliari di cui al comma 669 della legge n. 147/2013.
2. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. A tal fine si considera per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari, rispettivamente, di un'autonoma obbligazione tributaria.
4. L'occupante è tenuto al pagamento della TASI nella misura prevista dalla delibera di approvazione delle aliquote, in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile. La restante parte è dovuta dal possessore. Per l'anno 2014, tale percentuale è pari al 30%.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento delle rispettive obbligazioni tributarie.

Art. 4 - Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista ai fini dell'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (conv. in legge n. 214/2011), come integrata e disciplinata dal relativo regolamento comunale IMU.
2. Trovano applicazione le riduzioni al 50% della base imponibile IMU previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 a favore dei fabbricati inagibili o inabilitabili e dei fabbricati di interesse storico.
3. Per i fabbricati privi di rendita catastale si assume ai fini della determinazione del tributo la rendita presunta determinata avendo a riferimento i fabbricati similari. Il tributo determinato in base alla rendita presunta deve intendersi versato a titolo di acconto e sarà sottoposto a conguaglio positivo o negativo con riferimento ai cinque anni precedenti la data di attribuzione della rendita definitiva. Il conguaglio è disposto dal comune entro il termine prescrizione per l'esercizio dell'attività di accertamento.
4. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione ed esentate ai fini IMU ai sensi dell'art. 1, comma 707 della Legge 147/2013 nonché quelle parificate in forza di norme regolamentari, trova applicazione la stessa aliquota e benefici fiscali determinati in materia di TASI per le abitazioni principali, sempre che le stesse non siano locate.

Art. 5 - Servizi indivisibili

1. I servizi indivisibili al cui finanziamento è destinato il gettito della Tasi sono i seguenti:
 - a) illuminazione pubblica;
 - b) sicurezza;
 - c) viabilità e trasporti
 - d) servizi tutela territorio e ambiente

- e) istruzione e assistenza pubblica
 - f) attività culturali
 - g) anagrafe, stato civile
 - h) servizi necroscopici
 - i) gestione dei beni demaniali
 - j) sviluppo economico
2. Nei costi dei servizi di cui al comma 1 sono considerati tutti gli oneri diretti e indiretti sostenuti per l'erogazione dei medesimi, con particolare riferimento al personale, alle acquisizioni di beni e servizi, ai trasferimenti, agli interessi passivi su mutui contratti per l'attivazione o il miglioramento del servizio, agli ammortamenti, ai costi tecnici ed amministrativi.
 3. Contestualmente alla determinazione delle aliquote per l'applicazione della TASI, il Consiglio Comunale individua l'ammontare dei costi dei servizi indivisibili di cui al comma 1 e la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo.

Art. 6 - Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote TASI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. In caso di mancata approvazione delle aliquote per l'anno di riferimento, sono automaticamente prorogate quelle in vigore per l'esercizio precedente

Art. 7 - Agevolazioni

1. Il Consiglio comunale, con la delibera di approvazione delle aliquote TASI, può stabilire detrazioni o altre misure agevolative a favore delle unità immobiliari utilizzate come abitazione principale del possessore ed alle unità immobiliari ad esse equiparate.
2. Dal 1° gennaio 2015, sull'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, la TASI è dovuta in misura ridotta dei due terzi;

Art. 8 - Dichiarazione

1. Gli obblighi dichiarativi TASI sono assolti, per i possessori, attraverso la presentazione della dichiarazione IMU e, per gli utilizzatori, attraverso la presentazione della dichiarazione TARI ovvero dei precedenti regimi di prelievo per la copertura dei costi dei servizi di igiene urbana TARES e TaRSU;
2. Qualora non si verifichi il presupposto impositivo TARI, la dichiarazione TASI è presentata dai soggetti utilizzatori entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione delle unità immobiliari assoggettabili al tributo, mediante apposito modello messo a disposizione dal Comune.
3. La dichiarazione di cui al comma 2 ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo rimangano invariate.

Art. 9 - Versamenti

1. La TASI dovuta per l'anno in corso è versata in autoliquidazione da parte dei contribuenti in due rate, delle quali:
 - a. la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
 - b. la seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata;
 - c. l'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, quale facoltà del contribuente di provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto.

2. Al fine di semplificare al massimo gli adempimenti posti a carico dei contribuenti e fermo restando l'obbligazione solidale di cui al comma 3 dell'articolo 3:
 - a. ogni possessore può effettuare il versamento della TASI in ragione della rispettiva percentuale di possesso, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, dell'unità immobiliare;
 - b. nel caso in cui l'utilizzatore, diverso dal possessore, faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore, quest'ultimo può effettuare il versamento della TASI anche per l'utilizzatore, purché la somma versata corrisponda alla totalità del tributo dovuto.
3. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore ai limiti di cui al Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Adelfia; tale importo s'intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno (e non alle singole rate di acconto e di saldo) e ad ogni singola obbligazione tributaria.
4. Il Funzionario Responsabile del tributo può stabilire, qualora ne sussistano le condizioni di cui all'art. 10 della Legge 212/2000, un termine entro il quale i contribuenti possono effettuare i versamenti senza applicazione di sanzioni ed interessi.
5. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare unicamente il modello F24.

Art. 10 - Funzionario Responsabile

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 692 della legge 27 dicembre 2013 n. 146, Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 11 - Accertamento

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 694, della legge n. 147/2013:
 - a) per i fabbricati privi di rendita catastale si assumono i criteri di cui all'articolo 4, comma 3, del presente regolamento;
 - b) in assenza di un contratto di affitto, di comodato, ecc... ovvero in assenza di soggetto passivo TARI/TARES/TaRSU risultante dalla banca dati comunale, si presume che il soggetto che utilizza l'immobile sia il medesimo soggetto titolare di diritto reale sullo stesso. Il possessore può dimostrare, attraverso idonea documentazione, il mancato utilizzo dell'immobile a favore di altro soggetto utilizzatore, indicando altresì il nominativo ed il relativo titolo giuridico.

Art. 12 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano:
 - le disposizioni normative vigenti ed in particolare i commi 639 e seguenti dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed i commi da 161 a 170 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - l'articolo 1, comma 3, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;
 - il regolamento generale per la disciplina delle entrate del Comune di Adelfia;
 - il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

Art. 13 - Disposizioni transitorie

1. Per l'anno 2014, la scadenza del versamento in unica soluzione ovvero della rata di acconto TASI per il Comune di Adelfia, è fissata per tutte le fattispecie imponibili, al 16 ottobre 2014.

Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.